ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

EURINOME A.S.D. - STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1. È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata: "EURINOME" - Il potenziale creativo nell'arte e nella danza-. Associazione Sportiva Dilettantistica.

Art. 2. L'associazione ha sede legale ed operativa in Perugia, Via dei Narcisi, 41/A, e potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale, potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo potrà modificare la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

OGGETTO SOCIALE

Art. 4. L'Associazione Eurinome, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della danza e della espressione corporea e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione, inoltre, si affilia a un Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

FINALITA' GENERALE E MODALITA' PRINCIPALI:

L'Associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività motorie e sportive dilettantistiche, intese come attività volte, oltre che alla formazione fisica, allo sviluppo morale, sociale, della salute dei cittadini, nonché alla promozione di tutte le attività culturali, sociali,

ludiche, salutistiche del tempo libero e di formazione extrascolastica che possono contribuire all'arricchimento ed allo sviluppo della persona umana; fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio delle attività motorie e sportive dilettantistiche nei vari settori, inclusi quelli della danza (nelle sue diverse espressioni ed applicazioni) e delle attività motorie in genere; comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività motorie e sportive, e la formazione e supervisione degli operatori. L'Associazione si costituisce anche come Centro Attività Motorie (CAM) e Centro Avviamento allo Sport (CAS). L'attività comprende, qualora necessario, la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecnico sportive.

Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì - pur non avendo fini di lucro - svolgere delle attività economiche, finanziarie mobiliari e immobiliari (ad esempio: vendita, pubblicità), purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestite interamente nell'Associazione per il proseguimento esclusivo dell'attività istituzionale. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

FINALITA' SPECIFICHE:

Nello specifico l'associazione si richiama ai significati simbolici e culturali connessi al suo nome.

Nella mitologia greca **Eurìnome** è la divinità che emerge dal chaos primordiale e danzando fa sì che luce e mare si separino dal cielo. Dal vortice provocato dalla danza si leva un vento che Eurìnome arrotola e plasma come fosse argilla, facendone il serpente Ofione. Si unisce con lui, diventa una colomba e depone l'uovo universale, da cui nascono tutte le cose e le creature viventi.

L'enorme valenza creativa della danza e dall'arte del plasmare emerge inequivocabilmente nelle immagini del mito. Eurìnome nasce dal chaos e si unisce al serpente, quasi ad indicare che l'incontro con la propria "ombra" è un passaggio obbligato per la crescita personale. Le attività espressive e motorie (opportunamente proposte) promuovono l'esplorazione e l'integrazione del mondo interno, favorendo la creazione e la relazione armonica con il mondo esterno.

L'associazione si propone quale obiettivo fondamentale quello di ricercare e promuovere, attraverso la riscoperta delle tradizioni artistiche, sia a mediazione corporea che espressiva in genere, il senso della propria identità culturale nell'apertura all'Altro. Tramite privilegiato vuole essere il potenziale creativo nelle forme del movimento umano (nelle diverse espressioni della mediazione corporea e delle attività motorie) della danza (danza tradizionale, danza contemporanea, movimento creativo) e delle arti visive (plastico-pittoriche).

L'Associazione intende operare sia in ambito formativo che terapeutico-preventivo (individualmente o in équipe -come conduzione-), nel contesto scolastico e nei vari luoghi del sociale. Una particolare rilevanza nelle metodologie utilizzate è rivestita dalla Danzamovimentoterapia che opera ormai da decenni nella realtà socio-educativa oltreché terapeutica attraverso la pedagogia dell'efficacia simbolica, le attività della DMT permettono l'esplorazione e l'integrazione del mondo emotivo, favorendo altresì, il confronto con le matrici culturali e transculturali presenti nei gesti e nelle coreografie della danza.

Fondamentale è inoltre l'integrazione dei diversi linguaggi espressivi, anche nella loro valenza scenica: arte e danza-movimento possono essere l'una "partitura" dell'altra, realizzando così insieme interessanti e innovativi percorsi formativi ed espressivi.

OBIETTIVI SPECIFICI:

a) Promuovere corsi, seminari, convegni, incontri e confronti per l'approfondimento e la realizzazione delle tematiche sopra proposte, relative alla valenza formativa e preventiva del movimento, dello sport, delle arti e della danza, in tutte le loro forme espressive e nella loro integrazione, con particolare attenzione all'aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
Nell'ambito di questo obiettivo l'Associazione, quindi, organizza e gestisce in proprio e/o tramite altre ditte (partecipate e non) corsi di formazione ed aggiornamento professionale; in particolare Eurinome promuove al suo interno la Scuola triennale di *Pedagogia della Mediazione Corporea ed Espressiva ad Indirizzo Simbolico-Antropologico* di Perugia-Palmi (RC). Accreditata dall'Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia dall'ottobre 2007.

b) Realizzare progetti formativi in ambito scolastico e sociale, con particolare attenzione allo sport e alla dimensione scenica che le arti in oggetto possono rivestire: movimento espressivo, danze coreografiche, teatro-danza, arte-scenica, installazione scenografica, danza-popolare, narrazione in movimento.

c) Organizzare mostre e performance artistiche, aperte al confronto con altre realtà ed associazioni già operative nel settore.

d) Raccogliere, produrre, diffondere materiale di ricerca e documentazione delle attività svolte.

e) Proporre attività di animazione e formazione-prevenzione (aperte alla collaborazione con altri esperti), tramite la danza e le arti visive, anche nella loro valenza terapeutica, per la prevenzione del disagio in vari contesti comunitari.

f) Raccogliere i fondi necessari per conseguire gli scopi associativi.

g) Promuovere la ricerca scientifica relativa ai temi di interesse dell'associazione ed in particolare: la pedagogia della corporeità, le metodologie della mediazione corporea ed espressiva ed i modelli teorici ed epistemologici di riferimento, le scienze motorie e la formazione in genere. Attivare strategie e progetti, partecipare a eventuali bandi a sostegno di quanto proposto a livello nazionale ed internazionale.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e di promozione sociale.

Art.5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

SOCI

Art. 6. L'associazione si compone di un numero illimitato di soci:
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a)- Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
b)- Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consig1io Direttivo; essi versano una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso che fa distinzione tra chi si avvale di un percorso formativo annuale e chi invece si avvale delle altre attività della associazione
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti cittadini che ne facciano richiesta dichiarando di condividere gli scopi sociali. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora l'istanza non fosse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi

all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità 12 mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa.
Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
L'Adesione all'Associazione comporta:
a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
b) il pagamento della tessera; delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.
Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Art. 7. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
Art. 8. La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.
Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e dai contributi degli associati;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
e)- dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
f)- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto
g)- dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari ;

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

QUOTE SOCIALI

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10. Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) i Probiviri.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare, l'assemblea ha il compito:
a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
c) di nominare i Probiviri;
d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;
g) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta che lo richiede il Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali dal Presidente e dal Segretario che, raccolti a libro, sono custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all'albo per venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni. L' assemblea dei soci, atleti, tesserati e tecnici nominerà i propri rappresentanti con diritto di voto in seno agli organismi ove previsto.
Art. 12. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale (oppure on line, si veda successivo articolo) almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede, o mediante mail con preghiera di risposta, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno,

la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
   - comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
   - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
   - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
   - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
   - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
   - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
   - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 14. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 15. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settanta per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16. L'associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli Associati. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione dell'Associazione, senza limitazioni e pertanto, potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni aprire C/C bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti collaboratori, docenti, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione o di istruzione possono essere assolti anche da componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il consiglio ha il compito, inoltre, di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. **Assume, inoltre, le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.**
Nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Art. 17. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Art. 18.I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Le dimissioni, o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza dell'intero consiglio direttivo.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 20. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 21. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Art. 22. La rappresentanza dell'associazione e la firma sociale spettano al presidente o in caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente. Il presidente cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e il corretto svolgimento dell'attività dell'associazione.

PROBIVIRI

Art. 23. L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 24. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese sostenute e voci analitiche.

CARICHE SOCIALI

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine alla ammissione ai servizi dell'Associazione dei tesserati. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione e cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili amministrativi.
È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

STATUTO/REGOLAMETI

Art.25.Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci. L'Associazione può dotarsi anche di Regolamenti interni, sempre approvati dall'Assemblea.

Articolo 26 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 27 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 28 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 29 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30- I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
   a) atleti;
   b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
   c) giudici/arbitri;
   d) dirigenti;
   e) tecnici, istruttori;
   f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 31 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

COLLEGIO ARBITRALE

Art.32.Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole della federazione o /e ente a cui l' Associazione si affilia.. in ogni caso in cui ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni della Federazione o Ente di appartenenza questo sarà composto da tre membri, soci dell' Associazione , che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle pani in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale. Territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

SCIOGLIMENTO

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 34 - Clausola compromissoria

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della **Federazione Italiana Danza Sportiva**. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

RIMANDI

Art. 35. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI e della Federazione Sportiva o/e Ente di promozione sportive e sociale a cui aderisce , alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili (alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.

I soci fondatori (anno 2002-2003) sono: Prof.ssa Alba Giovanna Anna Naccari, nata a Vibo Valentia, il 19/08/63, residente a Perugia in Via dei Narcisi n° 41/A, Cod. Fisc. NCCLGV63M59F537S; Prof. Federico Della Bina, nato a Foligno il 05/09/72, residente ad Assisi (Pg) in Via Anfiteatro Romano n° 8 Cod. Fisc. DLLFRC72PO5D653Y; Prof. Roberto Albanesi, nato a Perugia il 05/09/70, residente a Perugia in Via Longo n. 55 Cod. Fisc. LBNRRT70P05G478N.

Data Ultima Modifica del Presente Statuto: 01-12-2023
La Presidente e legale rappresentante: Prof.ssa Alba G.A. Naccari

Alba Giovanna Anna Naccari